

RG 1702/2018



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PER I DIRITTI DELLA PERSONA E DELL'IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Luigi Argan	Presidente
dott.ssa Silvia Albano	Giudice
dott. Gabriello Erasmo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al **N. R.G. 1702/2018** promossa da:

██████████ cittadino del MALI, nato in GABON, in data
██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Di
Giovanni, presso il cui studio in Roma, via delle Medaglie D'Oro 169 è
elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso.

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente in data 28.12.2017 ██████████
██████████, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il
23.05.2017 e notificato il 30.11.2017 con il quale la Commissione Territoriale per
il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, gli ha negato il
riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere nato a
Franceville, in Gabon, dove si trovavano i suoi genitori per lavoro, in quanto il
padre era commerciante, ma di essere cittadino del Mali; ha dichiarato di essere
andato in Mali, con la madre, in seguito al decesso del padre e di essere stato



affidato allo zio paterno, che, però, lo maltrattava ed, in seguito, lo costringeva anche a sposare sua figlia; poi sottoponeva la figlia del ricorrente, nata da questo matrimonio, alla pratica della mutilazione genitale, nonostante l'opposizione del richiedente asilo; la figlia decedeva, in seguito all'intervento; ne nasceva, quindi, una violenta discussione con lo zio; intervenivano anche altri figli dello zio che lo picchiavano e lo minacciavano; il ricorrente decideva, pertanto, di lasciare il Paese.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale od in subordine della protezione sussidiaria o la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le circostanze dedotte, se sembrano attenersi a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra, possono fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, recentemente ulteriormente aggravatasi anche nel sud del paese.

È onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

"L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma)." (v. rapporto Amnesty Internazionale 2016-2017).

Tale situazione è confermata anche dall'UNHCR che denunciava, nel novembre 2015, che il numero di rifugiati maliani in Niger, era di nuovo in aumento, nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo, una milizia lealista e una coalizione Tuareg ribelle e nonostante nel periodo precedente, al contrario, fosse cominciato un lento rientro dei rifugiati nel proprio paese. A fine maggio 2015 l'UNHCR denunciava che la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktu del nord del paese, avvenuta nelle ultime quattro settimane, aveva messo in fuga circa 57.000 persone. Le precarie condizioni di sicurezza ostacolavano, inoltre, l'accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione stava rendendo molto difficile



portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. I rifugiati maliani avevano lentamente ma costantemente cominciato a fare ritorno alle propri case dai vicini Burkina Faso, Mauritania e Niger, fino a quando non erano divampati i più recenti episodi di violenza.

Situazione confermata anche dall'unità COI della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, nel resoconto sulla situazione del paese aggiornato a novembre 2016. Ivi si dà, infatti, atto della recrudescenza della minaccia terroristica anche nel sud del paese. Inoltre, "la lenta attuazione dell'accordo di pace ha continuato ad alimentare la volatilità della situazione della sicurezza nel centro e nel nord del Mali, che a sua volta ha ulteriormente ostacolato i progressi sulla sua attuazione. Nel periodo in esame ci sono stati persistenti attacchi contro le forze del Mali e quelle internazionali; la ripresa degli scontri armati tra CMA e Platform ha aumentato la violenza." "A lungo concentrati nel Nord, gli attacchi jihadisti si sono estesi a partire dal 2015 verso il centro, poi verso il sud del paese." "in Mali si contano diversi gruppi armati, appartenenti a differenti etnie e localizzati in diverse aree" (v. rapporto COI cit.). Ciò ha provocato un prolungamento di ulteriori otto mesi dello stato di emergenza in tutto il paese proclamato all'indomani dell'attentato del 20 novembre 2015 all'hotel Radisson Blu di Bamako, da parte degli jihadisti.

"La situazione umanitaria in Mali, inoltre, è rimasta precaria. Nella stagione magra (da giugno a settembre), più di 3 milioni di persone, pari al 16 per cento della popolazione maliana, avevano insicurezza alimentare, tra cui 420.000 avevano bisogno di immediata assistenza alimentare. Alla fine dell'anno accademico, nel giugno, 296 su 2.380 scuole sono rimaste chiuse nella regioni colpite dalla crisi di Gao, Kidal, Mopti, Ségou e Timbuktu.[...].

Attori umanitari hanno sostenuto il governo nella fornitura di cibo a circa 420.000 persone nelle regioni di Gao, Mopti e Timbuktu [...]" (v. rapporto COI CNDA citato).

Lo stato di emergenza è stato prorogato, in considerazione dell'ulteriore deterioramento delle condizioni di sicurezza anche nelle zone centrali del paese (<http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/mali.html>).

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Inoltre, il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico,



etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, della condizione delle parti e dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

riconosce a [REDACTED] a protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;
spese compensate.

Così deciso in Roma, il giorno il 05 febbraio 2019

Il Presidente
Dott. Luigi Argan

